

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI ORTI URBANI

Articolo 1- GENERALITÀ

Il Comune di Arzignano, con la realizzazione degli “orti urbani e periurbani”, destina aree del proprio territorio alla coltivazione di specie ortoflorofrutticole, persegue in tal modo il recupero e la valorizzazione del territorio ed ottiene molteplici benefici ambientali, sociali, sanitari, economici e culturali. In particolare la coltivazione dell'orto permette l'autoconsumo di prodotti agricoli di qualità, la riduzione dei pesticidi, la riduzione dei consumi di carburante per i trasporti, la conservazione della biodiversità, favorisce l'attività fisica e la vita all'aria aperta, crea momenti di socialità e stimola l'interesse e la vitalità specialmente nelle fasce di popolazione più anziana. Il Comune assegna gli appezzamenti di terreno da destinare a colture orticole senza scopo di lucro e definisce il Regolamento e il Vademecum di comportamento (Allegato 1) per la gestione e la corretta conduzione delle aree assegnate. Il Regolamento norma i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i Cittadini richiedenti o assegnatari di orto urbano, nonché tutti gli aspetti relativi alla gestione degli orti esistenti e di quelli di futura realizzazione.

Articolo 2 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Per poter avere in concessione un orto urbano occorre essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Arzignano;
- non essere imprenditori agricoli a titolo principale;
- non avere in uso, in concessione, in possesso o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune di Arzignano;
- avere età minima di 18 anni;
- non appartenere ad un nucleo familiare cui sia già concesso un orto.

Articolo 3 – ASSEGNAZIONE ORTO URBANO

L'Amministrazione comunale, nella disponibilità di orti liberi e in esaurimento della graduatoria o trascorso un anno dalla pubblicazione dell'ultimo bando per l'assegnazione degli orti urbani, pubblica un bando per l'assegnazione degli orti disponibili nel quale saranno indicati i criteri per la formazione della graduatoria, che dovrà obbligatoriamente tener conto del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.

Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

1. reddito complessivo del nucleo familiare: maggior punteggio ai redditi più bassi;
2. composizione del nucleo familiare: maggior punteggio alle famiglie numerose;
3. anni di residenza presso il Comune di Arzignano: maggior punteggio a quanti risiedono ad Arzignano da più lungo tempo.

Non è ammessa l'assegnazione a più di un componente del medesimo nucleo familiare.

Nel caso le dichiarazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'orto non corrispondano al vero, l'assegnatario viene escluso dall'assegnazione.

Tra i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio è effettuato il sorteggio in seduta pubblica. L'abbinamento delle singole particelle di orto libere con i nuovi assegnatari avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica.

L'Amministrazione comunale può individuare una quota di orti urbani da destinare a fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, onlus o altri enti collettivi

senza scopo di lucro che operino nel comune di Arzignano da almeno tre mesi e con quota prevalente di associati residenti ad Arzignano; in tal caso si terrà conto dei seguenti criteri per la formazione della graduatoria:

1. maggior punteggio alle associazioni che operano ad Arzignano da più lungo tempo;
2. punteggio direttamente proporzionale al numero di associati residenti ad Arzignano

La graduatoria ha validità di 1 (uno) anno e comunque fino alla pubblicazione della nuova graduatoria. La stessa conserva la sua validità salvo i casi di perdita dei requisiti, da parte dei concorrenti selezionati.

Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione delle particelle in coltivazione è a titolo temporaneo e della durata di un anno a partire dall'inizio dell'annata agraria — 11 novembre — con cessazione al 10 novembre dell'anno successivo.

Per l'anno 2017, anno di avvio degli orti, la concessione delle particelle decorre dalla data di assegnazione con cessazione il 10 novembre dell'anno successivo (2018). Tale periodo, ancorché di durata superiore a 12 mesi, sarà considerato come anno base di assegnazione e per esso è dovuto il pagamento di un solo canone annuo sperimentale.

Allo scopo di ancorare il più possibile l'assegnatario alla particella attribuita, si ha ogni anno rinnovo automatico della concessione, fino ad un massimo di 3 annate agrarie oltre a quella di assegnazione, in assenza di comunicazioni contrarie da parte dello stesso assegnatario. Lo stesso assegnatario avrà comunque la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria per le successive assegnazioni.

Le comunicazioni di rinuncia all'orto dovranno pervenire al Comune entro il 10 ottobre precedente la scadenza dell'annata agraria, salvo casi di forza maggiore.

In caso di decesso dell'assegnatario la concessione sarà trasferita al coniuge o al convivente su richiesta formale dello stesso che dovrà avvenire entro 60 giorni dal decesso dell'assegnatario e per il tempo residuo della concessione.

Art 5 – INTERRUZIONE DELLA CONCESSIONE

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo e quindi, in proprietà all'Amministrazione, i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuna indennità o compenso all'assegnatario che li ha realizzati.

L'Amministrazione comunale può richiedere in qualsiasi momento, per motivi di pubblica utilità ovvero laddove risulti che l'assegnatario non coltivi l'area per un periodo di tre mesi consecutivi, ovvero ancora si renda responsabile di violazioni delle norme del presente regolamento e degli allegati, la restituzione dell'area previo preavviso di 15 giorni. In tal caso i concessionari dovranno restituire la particella assegnata libera e sgombera da ogni cosa.

In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 6 – CANONE

Entro trenta giorni dalla comunicazione della prima assegnazione, *pena la decadenza*, ciascun assegnatario deve:

- provvedere a firmare copia del presente Regolamento e del Vademecum,
- partecipare ad un incontro formativo tecnico organizzato dall'Amministrazione comunale per gli assegnatari sui divieti del presente Regolamento e sull'uso dei Prodotti Fitosanitari,
- versare la quota spettante quale canone ricognitorio annuo anticipato, comprensivo di spese generali, così come fissata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di rinnovo della concessione il canone dovrà essere versato anticipatamente alla scadenza di ogni anno agrario: entro l'11 novembre di ciascun anno.

Per il primo anno, in via sperimentale, è stabilito un canone a forfait pari a € 48,00. A partire dal secondo anno agrario, il canone sarà determinato con apposito provvedimento della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi complessivi ed effettivi sostenuti per la gestione dell'area.

Articolo 7 - COLTIVAZIONE e MANUTENZIONE

Gli assegnatari degli appezzamenti da destinare ad orti sono tenuti ai seguenti obblighi:

- a) coltivare ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole) e fiori. E' vietato utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola e per l'impianto di specie arboree;
- b) eseguire a propria cura e spese, la manutenzione, la coltivazione e pulizia del lotto assegnato per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente, l'incolto e/o l'abbandono, nemmeno parziale;
- c) utilizzare tecniche di coltivazione naturali o biologiche o biodinamiche o sinergiche, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto;
- d) utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica;
- e) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce e la potatura delle siepi delle parti comuni individuate nella planimetria allegata all'atto di assegnazione, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza. In caso di inadempimento per mancato accordo tra gli assegnatari o per altra causa, il Comune concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa con riparto in base alla superficie del lotto concessa. Nell'effettuare la pulizia dei corridoi fra orto e orto è da evitare di scavare a livello inferiore dei pozzetti di scarico dell'acqua eventualmente presenti;
- f) sostenere tutte le spese connesse al normale ciclo di coltivazione e per i mezzi e le attrezzature che dovranno essere custodite a cura e responsabilità dell'assegnatario;
- g) avere cura di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacci per l'irrigazione (piccole riparazioni) con materiali forniti dai beneficiari stessi. Le delimitazioni degli appezzamenti e delle parcelle, da realizzare, eventualmente, con tavolame, sono a carico degli assegnatari;
- h) non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l'uso del fondo assegnato, con divieto assoluto di: recinzione del lotto, accumulo di terreno e sopraelevazione, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo. Sono ammessi archetti temporanei fino ad un metro di altezza e per la custodia degli attrezzi di lavoro può essere utilizzata una cassapanca orizzontale di dimensione massima h. cm. 70x70x150, fornita e mantenuta a spese e cura del beneficiario;
- i) coltivare l'appezzamento direttamente e con continuità in prima persona o con l'aiuto di uno più componenti del proprio nucleo familiare. Non è possibile tenere animali di allevamento e d'affezione, con espresso divieto di allestire allevamenti di ogni tipo;
- i) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali;
- j) non accedere al nucleo di orti con auto e motocicli. Le biciclette dovranno essere sistemate negli appositi spazi;
- k) comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto;
- l) riconsegnare immediatamente la parcella a fine assegnazione o dopo la rinuncia totale dell'orto;
- m) non produrre rumori molesti;

- n) non scaricare sul fondo assegnato materiali di alcun genere (salvo concimi naturali da interrare immediatamente), anche se non inquinanti e non accendere fuochi di qualsiasi genere e pertanto non bruciare stoppie, residui di coltivazione e rifiuti;
- o) provvedere alla raccolta degli scarti organici dall' orto urbano e dalle aree comuni riutilizzandoli nell' area attraverso il compostaggio o la pacciamatura delle colture; l'attività di compostaggio delle sostanze organiche di scarto provenienti dalla zona degli orti è consentita attraverso l'uso di bancali in legno (e con eventuale ricopertura con un ondulato verde o tessuto non tessuto) previo il mantenimento di una corretta aerazione della massa organica per garantire che il processo sia aerobico e quindi non ingeneri processi putrefattivi con l'effetto di odori molesti;
- p) non usare l' acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato alle ore serali ed al primo mattino con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
- q) non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- r) accedere agli orti da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.
- s) non effettuare interventi sulle alberature di confine eventualmente esistenti, la cui manutenzione è a carico della Civica Amministrazione;
- t) provvedere alle piccole manutenzioni degli spazi comuni e dell' area esterna alle recinzioni del nucleo di orti, definita in apposita planimetria (vedi punto d) secondo i turni stabiliti dal Rappresentante degli orti e le modalità indicate dal Comune.
- u) non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- v) non installare nelle parti comuni elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni, gazebo, barbeque e qualsiasi altro impianto;
- w) consegnare al Comune l'eventuale parte residua dei prodotti delle coltivazioni per l'aiuto ai casi di indigenza e povertà.

Articolo 8 — FURTO, DANNI, INFORTUNI E MANLEVA

L'Amministrazione comunale non risponderà per furti che si possono verificare negli orti assegnati, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti o interruzioni di servizi che si possono verificare. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione sarà pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

Il Concessionario è costituito custode dell'orto assegnatogli e si assume ogni responsabilità attinente allo stesso.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per i danni causati o occasionati dall'uso dell'orto attribuitogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall' inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente Regolamento e dal Disciplinare — Vademecum di comportamento.

Il Concessionario è responsabile sia verso il Comune che verso terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'orto attribuitogli in concessione.

Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti che potessero derivare a persone o a cose dall'uso dell'orto assegnatogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente Regolamento e dal Disciplinare — Vademecum di comportamento.

Articolo 9 — REVOCA E RECESSO

In caso di inadempienza delle clausole/obblighi/condizioni previsti dal presente Regolamento e dal Disciplinare — Vademecum di comportamento il Comune invierà al Concessionario, mediante lettera raccomandata o PEC, un avviso ad ottemperare nel termine di 10 giorni. In

caso di mancato riscontro il Comune invierà al Concessionario un secondo avviso nelle medesime modalità e trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni il Comune potrà avviare il procedimento di revoca della concessione dell'orto.

Al di fuori dei casi previsti dal 1° comma del presente articolo le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione dell'orto dandone comunicazione scritta alla controparte con preavviso di almeno 1 mese.

Articolo 10 - DIVIETO CESSIONE DEL BENE E DELLA CONCESSIONE

E' vietato al Concessionario locare/cedere/trasferire a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, il bene di cui all'art. 1, nonché cedere a terzi la presente concessione, per tutta la durata della stesso stessa.

Il Concessionario non può avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione dell'orto.

Articolo 11 – DECADENZA

Il cambio degli assegnatari che hanno rinunciato alla concessione dell'orto dovrà avvenire nel mese di Novembre.

L'Assegnatario deve coltivare l'orto direttamente, fatti salvi i casi temporanei di forza maggiore (malattia, ferie, ecc..). Qualora, per problemi di natura temporanea, l'assegnatario non possa effettuare la lavorazione è possibile che la stessa venga eseguita, per un periodo limitato (max sei mesi), da un familiare. Tali casi devono essere tempestivamente comunicati al settore competente del Comune, pena la decadenza della concessione.

Gli orti non devono essere coltivati a fini di lucro, pena la decadenza dall' assegnazione.

Costituiscono cause di decadenza le reiterate violazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento e al Vademecum.

E' vietato al concessionario di mutare l'uso e la destinazione del fondo assegnatogli.

Articolo 12 - CONTROLLI

Le funzioni di controllo sul regolare e buon andamento della gestione degli orti sono svolte dagli uffici competenti del Servizio Ambiente. Nella prima fase di attivazione dell'iniziativa il Servizio Ambiente dovrà effettuare le verifiche necessarie per il rispetto del presente Regolamento e sulla buona conduzione delle parcelle.

VADEMECUM DI COMPORTAMENTO

1. Dare priorità nella scelta delle coltivazioni a quegli ortaggi e frutta caratteristici dell'agricoltura italiana;
2. predisporre tutte le iniziative atte alla tutela della biodiversità e del paesaggio attraverso la piantumazione di cultivar rare, in via d'estinzione e legate al territorio e eventualmente predisponendo strutture finalizzate alla conservazione della fauna urbana (bat box, mangiatoie per uccelli, cassette nido etc.);
3. rispettare la stagionalità dei prodotti;
4. aprire l'esperienza alla didattica mettendo a punto iniziative con le scuole e con associazioni attive nell'educazione dei giovani;
5. rispettare i regolamenti associativi e/o comunali approvati negli specifici territori;
6. favorire ogni forma di collaborazione tra gli assegnatari, con il Rappresentante degli orti e i competenti uffici comunali, per una migliore conduzione degli orti;
7. collaborare alla pulizia, al diserbo manuale, alla manutenzione delle attrezzature e degli arredi e alla gestione delle aree comuni;
8. conferire correttamente i rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori comuni predisposti per la raccolta differenziata e rendersi disponibili, per quanto possibile, per l'esposizione dei bidoni carrellati comuni nei giorni e negli orari prestabiliti di raccolta.